

Croce Rossa Italiana  
Comitato Nazionale



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

# REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI SOCCORSI CBRN



[www.cri.it](http://www.cri.it)

**Un'Italia  
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato  
Iscrizione n.1157/2016 Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Roma  
Sede legale: Via Toscana, 12 – 00187 Roma  
C.F. e P.IVA 13669721006  
Tel: 06 55100  
Mail: [sg@cri.it](mailto:sg@cri.it)  
PEC: [sg@cert.cri.it](mailto:sg@cert.cri.it)



## INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - FINALITÀ.....	4
Art. 2 - IL SOCCORSO CBRN DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.....	4
TITOLO II.....	5
ORGANIZZAZIONE.....	5
Art. 3 - SOGGETTI E STRUTTURE ATTIVE.....	5
Art. 4 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RACCORDO GENERALE.....	5
Art. 5 - IL REFERENTE TECNICO NAZIONALE.....	6
Art. 7 - UFFICIO SOCCORSI SPECIALI (Struttura a livello centrale).....	9
Art. 8 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (Struttura a livello centrale).....	9
TITOLO III.....	10
GLI OPERATORI CBRN.....	10
Art. 9 - COMPONENTI DEI NUCLEI E/O UNITÀ CBRN.....	10
Art. 10 - REQUISITI DI AMMISSIONE.....	10
Art. 11 - LIMITI DI ETÀ E TERMINE SERVIZIO.....	10
Art. 12 - OPERATORI CBRN AD INDIRIZZO TECNICO.....	11
Art. 13 - OPERATORI CBRN AD INDIRIZZO SANITARIO.....	12
Art. 14 - LIVELLI DI OPERATIVITÀ.....	12
Art. 15 - OPERATORI SPECIALIZZATI.....	13
Art. 16 - MANTENIMENTO OPERATIVITÀ.....	14
TITOLO IV.....	15
LA STRUTTURA OPERATIVA.....	15
Art. 17 - LA STRUTTURA OPERATIVA.....	15
Art. 18 - DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.....	15
Art. 19 - I NUCLEI E LE UNITÀ REGIONALI CBRN.....	16
Art. 20 - SQUADRE TECNICHE.....	16
TITOLO V.....	17
OPERATIVITÀ CBRN.....	17
Art. 21 - IMPIEGO DEI NUCLEI E UNITÀ CBRN.....	17



Art. 22 - COORDINAMENTO OPERATIVO E SETTORI.....	18
Art. 23 - ZONE OPERATIVE.....	19
Art. 24 - GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO TATTICO (struttura operativa nazionale).....	19
TITOLO VI.....	20
GESTIONE .....	20
Art. 25 - REGISTRO REGIONALE DEGLI OPERATORI CBRN .....	20
Art. 26 - ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI CBRN.....	20
Art. 27 - FASCICOLO PERSONALE .....	21
Art. 28 - LIBRETTO PERSONALE.....	21
Art. 29 - ACCERTAMENTI SANITARI.....	21
Art. 30 - UNIFORME e DISTINTIVI .....	21
TITOLO VII.....	22
FORMAZIONE .....	22
Art. 31 - NORMATIVA CORSI DI FORMAZIONE .....	22
Art. 32 - PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE CBRN.....	22
TITOLO VIII.....	22
EQUIPOLLENZE .....	22
Art. 33 - EQUIPOLLENZE .....	22
Art. 34 - OPERATORE CBRN .....	23
Art. 35 - ISTRUTTORE CBRN.....	23
TITOLO IX.....	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art.36 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	24
Art. 37 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE.....	24
Art. 38 - NORME TRANSITORIE.....	25
Art. 39 - ALLEGATI.....	26



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - FINALITÀ

1. Al fine di poter svolgere al meglio il proprio compito istituzionale, nell'ambito delle attività generali di soccorso e assistenziali proprie dell'Associazione e in assonanza con la Strategia 2020 della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa Italiana di seguito, brevemente, anche CRI, ferme restando le competenze in materia di difesa civile attribuite al Corpo Militare volontario dalla normativa vigente e alla Commissione Centrale di Difesa Civile CRI, riconosce e promuove il Soccorso CBRN inteso quale settore quadro che opera a salvaguardia della popolazione in presenza di quegli eventi correlati al rischio Chimico, Biologico, e Radio-Nucleare di seguito, brevemente, anche CBRN.
2. È inoltre compito del Soccorso CBRN della Croce Rossa Italiana garantire ai sensi del presente regolamento la massima diffusione fra la popolazione e fra tutti gli operatori del soccorso non qualificati CBRN, la conoscenza delle tecniche elementari di auto protezione e primo intervento in ambienti e circostanze non convenzionali, riconducibili alla casistica CBRN.

### Art. 2 - IL SOCCORSO CBRN DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

1. Il Soccorso CBRN è inserito tra Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana afferenti all'obiettivo strategico 3 ed assolve a quelle attività di soccorso che richiedono un elevato livello di competenza, addestramento, organizzazione e dotazioni tecniche specifiche per via delle particolari circostanze in cui esse sono svolte.
2. È stabilito che nei soccorsi CBRN della CRI già esistenti concorrano anche le risorse dei:
  - a) Nuclei CBRN del Corpo Militare Volontario CRI, di seguito anche CMV, per l'assolvimento della attività CBRN non in Ausilio alla Forza Armata.
  - b) Nuclei del Reparto di Sanità Pubblica, di seguito anche RSP, per il contenimento del rischio biologico.
3. I Nuclei e/o le Unità CBRN del CMV, laddove non impiegate prioritariamente per le esigenze delle Forze Armate, concorrono in maniera organica (in termini di completezza di personale, materiali e mezzi) alle attività di soccorso pubblico, sotto il coordinamento e a totale copertura finanziaria definiti in fase di attivazione a livello nazionale. In tale contesto la responsabilità dell'impiego e della gestione del Nucleo e/o Unità nella sua interezza, secondo le direttive del coordinatore dei soccorsi, è attribuita al responsabile operativo del Nucleo e/o Unità stessa.
4. Le attività di competenza esclusiva dei soccorsi CBRN, sulla base delle specifiche competenze proprie di ogni struttura componente, sono indirizzate principalmente alle attività riguardanti le operazioni di decontaminazione, il contenimento del rischio



biologico, le attività inerenti il rischio radio-nucleare, nell'ambito degli interventi di prevenzione e/o soccorso, a fronte di eventi di sospetta o confermata natura CBRN.

5. E' stabilito che l'attività CBRN intesa come attività di Soccorso Pubblico e quindi non di ausilio alla Forza Armata, è ad esclusiva pertinenza del personale abilitato CBRN formato secondo i disposti del presente regolamento.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 3 - SOGGETTI E STRUTTURE ATTIVE**

1. In considerazione della complessità della materia, ai fini di una miglior organizzazione, sono stati individuati i soggetti e le strutture attivi nel settore CBRN differenziandoli, ai soli fini funzionali, tra soggetti collegati all'attività operativa e soggetti afferenti alla Formazione.
2. Sono soggetti attivi nel settore CBRN:
  - a) Il Referente Tecnico Nazionale;
  - b) I Referenti Tecnici Regionali;
  - c) Gli Operatori Sanitari e/o Tecnici.
3. Sono strutture operative del settore CBRN:
  - a) il Gruppo Operativo di Supporto Tattico;
  - b) i Nuclei Regionali
  - c) le Unità Regionali;
4. Sono soggetti attivi nella formazione del settore CBRN:
  - a) Il Centro Nazionale di Formazione CBRN;
  - b) gli Istruttori Nazionali;
  - c) gli Istruttori;
  - d) gli Esperti della materia.

### **Art. 4 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RACCORDO GENERALE**

1. Sono individuati due livelli di coordinamento:
  - a) il livello Nazionale per il tramite del Referente Tecnico Nazionale, di seguito, brevemente, anche RTN. Per le attività riguardanti il Bio contenimento il RTN si avvale del Coordinatore Nazionale RSP, nominato dal Segretario Generale Nazionale, cui ne compete la gestione diretta.
  - b) il livello Regionale per il tramite del Referente Tecnico Regionale, di seguito, brevemente, anche RTR.

## **Art. 5 - IL REFERENTE TECNICO NAZIONALE**

1. Il Referente Tecnico Nazionale CBRN è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Tecnico Nazionale alle Attività di Emergenza, in seguito anche DNAE, che lo individua preferibilmente tra gli operatori CBRN con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico. Il RTN resta in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso o fino a revoca o dimissioni. L'incarico è infatti disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è quindi revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario venga meno.
2. Il RTN assicura la supervisione generale di tutte le attività CBRN svolte ai sensi del presente regolamento. Rappresenta al massimo livello i soccorsi CBRN della Croce Rossa Italiana nelle occasioni e nelle Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, in cui ne è prevista o richiesta la partecipazione.
3. In particolare il Referente Tecnico Nazionale, è tenuto a:
  - a) riferire al DNAE in merito alle attività CBRN svolte sul territorio nazionale adempiendo alle direttive generali da lui impartite;
  - b) mantenere i rapporti con il DNAE, con il Responsabile Nazionale Formazione Emergenza CRI, con la Sala Operativa Nazionale, l'Ufficio Soccorsi Speciali, nonché con le altre strutture interessate, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento;
  - c) coordinare o comunque sovrintendere per quanto di competenza e in sinergia con il DNAE, avvalendosi anche dei competenti Referenti Tecnici Regionali, gli interventi di soccorso rilevanti nonché le attività svolte a livello Nazionale e/o Regionale di particolare importanza, ivi compresi gli eventi a grande affluenza di pubblico e/o le esercitazioni interforze nelle quali sia previsto l'impiego dei soccorsi CBRN;
  - d) coordinare al massimo livello le attività di addestramento e didattico/formative di livello Nazionale, o Regionale ove richiesto, inerenti la materia CBRN, assicurando la costante verifica del livello di addestramento dei Nuclei e delle Unità CBRN.
  - e) autorizzare, a seguito di opportuna verifica, la piena operatività dei Nuclei e Unità CBRN di nuova costituzione o in condizione di temporanea sospensione;
  - f) coordinare direttamente l'attività addestrativa ed operativa del Nucleo Operativo di Supporto Tattico, in seguito anche GOST, di cui al successivo art. 26;
  - g) collaborare, avvalendosi anche di personale appositamente individuato ed interagendo con le strutture CRI nazionali competenti in materia, nelle attività legate al Soccorso CBRN correlate agli organismi internazionali di Croce Rossa e comunque, in ambito extranazionale, ivi compresi i progetti europei legati al settore CBRN;
  - h) sottoporre al DNAE, previa approvazione della Commissione Tecnica Nazionale di specialità, eventuali proposte di modifica al "Regolamento per l'attività dei Nuclei

CBRN” e altre normative correlate;

- i) elaborare dal punto di vista tecnico e per quanto di competenza la proposte di protocolli d'intesa relativi agli interventi congiunti di soccorso e addestramento con i vari Enti Pubblici, Ministero della Salute, Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.), Forze Armate in sinergia col Corpo Militare Volontario e con le Associazioni di volontariato e non;
  - j) fornire alle strutture CRI Nazionali e Regionali:
    - 1) pareri, relazioni e consulenze su questioni CBRN ivi compresa la collaborazione nella predisposizione dei documenti per la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con le varie Strutture, Enti e Associazioni terze, in materia di formazione CBRN;
    - 2) supporto per l'organizzazione di esercitazioni, convegni, fiere e manifestazioni.
4. Il Referente Tecnico Nazionale CBRN ha facoltà di avvalersi del supporto di esperti o gruppi di lavoro.
5. Con la procedura per la nomina del RTN o con successivo atto, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, su proposta del DNAE, sentito il RTN, un Referente Tecnico Vicario. Questo resta in carica per l'intero mandato del RTN stesso salvo rinuncia o revoca.

## 6. Art. 6 - I REFERENTI TECNICI REGIONALI CBRN

1. A livello regionale il coordinamento dei Soccorsi CBRN è affidato al Referente Tecnico Regionale CBRN, di concerto con il Delegato Tecnico Regionale alle attività di Emergenza, di seguito, brevemente, anche DRAE.
2. Il Referente Tecnico Regionale CBRN è nominato dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del DRAE che lo individua preferibilmente tra gli appartenenti ai Soccorsi CBRN con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico. Il RTR resta in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo Regionale stesso o fino a revoca o dimissioni. L'incarico è infatti disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra delegante e delegato ed è quindi revocabile ad insindacabile giudizio dell'organo delegante quando il rapporto fiduciario venga meno.
3. Il provvedimento di nomina del Referente Tecnico Regionale dei Soccorsi CBRN deve essere notificato al Referente Tecnico Nazionale CBRN, al DNAE, all'Ufficio Soccorsi Speciali, all'Ispettorato del Corpo Militare Volontario ed alla Sala Operativa Nazionale, entro trenta giorni dall'emanazione.
4. Il Referente Tecnico Regionale, in sinergia con il proprio DRAE, esercita il coordinamento generale di tutte le attività CBRN svolte nel proprio ambito regionale ai sensi del presente regolamento e rappresenta i Soccorsi CBRN nelle occasioni e nelle Commissioni e/o Gruppi di Lavoro in cui ne è prevista o richiesta la partecipazione.
5. In particolare il Referente Tecnico Regionale è tenuto a:

- a) riferire puntualmente al proprio DRAE, ed al Referente Tecnico Nazionale CBRN in merito ai programmi ed attività afferenti il territorio regionale;
  - b) coordinare operativamente, in sinergia col proprio DRAE, le emergenze sul territorio Regionale coinvolgenti il settore CBRN, dandone tempestiva comunicazione al RTN CBRN;
  - c) redigere i rapporti di intervento e le relazioni su eventuali attività tecnico/addestrative svolte, inviandone copia ai livelli superiori;
  - d) redigere, aggiornare e trasmettere agli organismi competenti, entro i tempi prefissati, l'elenco degli operatori CBRN attivi nel proprio territorio di competenza.
  - e) garantire, avvalendosi delle squadre tecniche istituite nel proprio Nucleo o Unità CBRN, la funzionalità e l'integrità dei DPI e delle attrezzature di intervento e di addestramento in uso;
  - f) tenere una registrazione puntuale delle attività operative e di addestramento svolte ai fini di supportare il mantenimento delle qualifiche di cui all'Art. 16 e, soprattutto, attestare la somministrazione della necessaria informazione, formazione e addestramento ai propri operatori nell'uso dei D.P.I. di Cat. III e di quelle attrezzature che per il loro impiego prevedano tale attestazione;
  - g) coordinare gli Istruttori CBRN operanti nel proprio Comitato Regionale, nello svolgimento delle attività didattiche di aggiornamento e addestramento necessarie al mantenimento dell'operatività; qualora necessario, previo accordo con il proprio DRAE, potrà richiedere l'invio di personale docente CBRN direttamente al Centro Nazionale di Formazione CBRN;
  - h) raccogliere le richieste di equipollenza provenienti dal territorio di competenza e, verificarne la congruità, trasmetterle al Centro Nazionale di Formazione CBRN;
  - i) proporre al Consiglio Direttivo del proprio Comitato Regionale per il tramite del DRAE, lo svolgimento delle attività informative e/o divulgative in campo CBRN, nonché dei corsi di formazione ritenuti necessari;
  - j) promuovere e organizzare, di concerto con il proprio DRAE, esercitazioni, attività di cooperazione e addestramenti anche in collaborazione con Enti Pubblici, Ministero della Salute, Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.) Forze Armate in sinergia col Corpo Militare Volontario e/o altre forze del soccorso, ferma restando l'autorizzazione preventiva da parte del Consiglio direttivo del Comitato Regionale competente. Queste attività, qualora coinvolgenti più Comitati Regionali, dovranno essere concertate anche con il Referente Tecnico Nazionale dei Soccorsi CBRN;
  - k) mantenere i rapporti con il RTN collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento.
6. Con la procedura per la nomina del RTR o con successivo atto il Consiglio Direttivo Regionale nomina, su proposta del DRAE, sentito il RTR competente, un Referente Tecnico Regionale Vicario. Questo resta in carica per l'intero mandato del RTR stesso salvo rinuncia o revoca.



## **Art. 7 - UFFICIO SOCCORSI SPECIALI (Struttura a livello centrale)**

1. L'Ufficio Soccorsi Speciali cura la tenuta dell'Albo Nazionale degli Operatori CBRN suddivisi per competenza operativa, controlla la corretta compilazione della documentazione inerente allo svolgimento di corsi di formazione organizzati ad ogni livello, provvedendo all'assegnazione dei numeri di brevetto da apporre sugli attestati conseguiti dai singoli operatori.

## **Art. 8 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (Struttura a livello centrale)**

1. La Commissione Tecnica Nazionale di Specialità, di seguito anche CTN, cura gli aspetti tecnici dei Regolamenti dei Soccorsi CBRN CRI, valuta, modifica o valida le procedure di intervento e/o addestramento congiunte.
2. La CTN inoltre valuta e dichiara "idonei all'utilizzo" gli equipaggiamenti e/o nuovi materiali avuti in prova da costruttori e/o produttori del settore. Per meglio assolvere a tale compito, soprattutto in riferimento ai test di prova sui nuovi materiali ed equipaggiamenti può avvalersi del Centro Nazionale di Formazione CBRN o di altre strutture ritenute idonee allo scopo.
3. La CTN è presieduta dal Referente Tecnico Nazionale ed è composta da almeno 5 membri, RTN incluso, esperti di CBRN, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tra questi, due devono essere proposti rispettivamente dall'Ispettorato Nazionale del CMV CRI e dal Coordinatore nazionale del RSP. Tutte le proposte della CTN verranno trasmesse dal RTN al DNAE per la sua approvazione ed il successivo inoltro agli Organi Nazionali superiori per quanto di loro competenza.
4. La CTN di Specialità si riunisce su convocazione del DNAE, dietro proposta del Referente Tecnico Nazionale CBRN ogni qualvolta ve ne sia la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale.
5. In concomitanza di particolari argomenti posti all'ordine del giorno la Commissione Tecnica Nazionale di Specialità può avvalersi di esperti anche esterni alla CRI.
6. La Commissione Tecnica Nazionale di Specialità, ad eccezione della seduta di insediamento, può riunirsi in modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame degli argomenti trattare nonché delle determinazioni. Della verifica di tali requisiti si darà atto a verbale.

### **TITOLO III GLI OPERATORI CBRN**

#### **Art. 9 - COMPONENTI DEI NUCLEI E/O UNITÀ CBRN**

1. Gli Operatori CBRN della CRI, intesi ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I del presente regolamento, prestano la loro opera mirata alla salvaguardia della vita umana in eventi rientranti nella casistica CBRN.
2. Gli operatori in possesso delle specializzazioni previste nel presente regolamento sono comunque tenuti ad assolvere anche alle mansioni generiche tipiche dei livelli formativi di base.

#### **Art. 10 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. L'ammissione ai corsi di accesso ai Soccorsi CBRN (Area Tecnica e/o Area Sanitaria) avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere Socio CRI;
  - b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  - c) risultare idoneo agli accertamenti sanitari previsti in materia di salute e sicurezza vigenti in CRI e possedere i requisiti prestazionali fisici minimi previsti nell'allegato CBRN\_01;
  - d) essere in possesso del titolo di Operatore per le emergenze (OPEM);
  - e) non essere oggetto, nel periodo di svolgimento del percorso formativo, di provvedimento disciplinare definitivo di carattere sospensivo;
2. L'ammissione ai corsi inerenti l'area sanitaria è riservato al personale medico, infermieristico o comunque al personale in possesso dell'abilitazione al soccorso di urgenza/emergenza sanitaria (118 – TSSA, o equivalenti in corso di validità) o appartenere al Corpo II.VV.. I requisiti necessari per l'ammissione ai singoli corsi sono meglio specificati nelle schede descrittive degli stessi di cui al "Regolamento della formazione CBRN"
3. I requisiti di cui al comma precedenti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione e devono permanere per tutta la durata del percorso formativo, pena l'espulsione dal corso.

#### **Art. 11 - LIMITI DI ETÀ E TERMINE SERVIZIO**

1. Fermo restando l'ottenimento dell'idoneità medica di cui all'art. 29 le attività in Zona Tiepida (Arancione) possono essere svolte da operatori che non abbiano superato il 65° anno di età.
2. Le attività operative di cui al comma precedente, potrebbero essere svolte oltre il limite indicato esclusivamente dietro richiesta scritta dell'operatore ed a condizione che lo

stesso venga dichiarato idoneo per tali mansioni a seguito di specifica visita medica cui lo stesso dovrà essere inviato.

3. La permanenza nel Nucleo e/o Unità CBRN cessa per:
  - a. volontà espressa dell'operatore (dimissioni volontarie);
  - b. il sopraggiungere di elementi invalidanti o che pregiudichino dal punto di vista sanitario lo svolgimento dell'attività operativa;
  - c. perdita della qualifica secondo i disposti di cui al successivo art. 16, lett, b), alinea 3);
  - d. allontanamento per motivi disciplinari.
4. E' fatto obbligo ad ogni operatore di segnalare tempestivamente al proprio Referente Tecnico Regionale ogni problematica di carattere fisico/sanitario che dovesse eventualmente insorgere.
5. Con il compimento del 70° anno di età è possibile la permanenza nel Nucleo o Unità CBRN esclusivamente con mansioni che non prevedano l'attività operativa. In tal caso è sufficiente l'idoneità medica normalmente prevista per la permanenza in CRI.

## Art. 12 - OPERATORI CBRN AD INDIRIZZO TECNICO

1. È costituita la figura dell'operatore CBRN ad indirizzo Tecnico, di seguito anche "operatori tecnici". Tali operatori, prestano generalmente la loro opera in zona Fredda (Gialla) e sono addestrati ad operare con i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per le proprie mansioni. Di norma assolvono a tutte le mansioni che non prevedano un approccio sanitario diretto verso le possibili vittime di contaminazione.
2. Le mansioni generalmente svolte dagli operatori tecnici, sono:
  - a) tutte le operazioni correlate alla logistica;
  - b) le operazioni di vestizione e svestizione operatori;
  - c) le operazioni di rilevazione di radioattività;
  - d) le operazioni correlate alle strutture utilizzate per le attività di Bio-contenimento.
3. Nel Ruolo Tecnico possono essere altresì inseriti:
  - a) gli aspiranti Operatori CBRN ad indirizzo sanitario che non avendo superato l'esame finale del corso di abilitazione, ne facciano richiesta. L'accettazione della richiesta è subordinata al parere del Direttore del corso sentiti gli Istruttori che ne hanno seguito il percorso formativo;
  - b) gli operatori CBRN ad indirizzo sanitario il cui livello di operatività nel tempo risulti inferiore a L 1, a seguito di indicazione medica, oppure che ne facciano espressa richiesta;
  - c) gli operatori addetti alle operazioni tecnico/amministrative inerenti alle attività comunque correlate al Nucleo CBRN che non prevedano l'impiego in zona operativa.

4. Per gli operatori tecnici è sufficiente la normale visita medica sostenuta per la permanenza in CRI.

### Art. 13 - OPERATORI CBRN AD INDIRIZZO SANITARIO

1. Gli Operatori CBRN ad indirizzo Sanitario della CRI, di seguito anche “operatori sanitari”, vengono normalmente impiegati in zona Tiepida (arancione), sono addestrati ad operare con i Dispositivi di Protezione Individuale ivi prescritti. Di norma assolvono alle operazioni che prevedono un approccio di tipo sanitario alle potenziali vittime di contaminazione.
2. Sono mansioni prioritarie degli Operatori Sanitari:
  - a) l’applicazione del Triage pre decontaminazione;
  - b) le operazioni di decontaminazione delle vittime;
  - c) le operazioni di supporto sanitario in ambiente CBRN.
4. Gli Operatori sanitari sono tenuti a svolgere anche tutte le mansioni previste per gli operatori Tecnici.

### Art. 14 - LIVELLI DI OPERATIVITÀ

1. Gli Operatori CBRN dichiarati idonei sulla base delle performance ottenute in fase di esame finale, vengono inseriti nei seguenti “Livelli di operatività”:
  - L 1:** sono assegnati a questo livello gli operatori che ottengono l’idoneità con un range di punteggio compreso tra 76 e 79 centesimi. L’assegnazione a questo livello implica che l’operatore, possa accedere ai corsi di specializzazione di secondo livello CBRN del presente Regolamento, a seguito di un miglioramento delle proprie capacità operative, fatte salve specifiche indicazioni da parte della commissione d’esame, o se già operatore, da parte dell’istruttore che ne cura l’aggiornamento/addestramento.
  - L 2:** sono assegnati a questo livello gli operatori che ottengono l’idoneità con un range di punteggio compreso tra 80 e 84 centesimi. L’assegnazione a questo livello non preclude alcuna attività di tipo operativo né di progressione formativa.
  - L 3:** sono assegnati a questo livello gli operatori che ottengono l’idoneità con un range di punteggio compreso tra 85 e 100 centesimi. Oltre a quanto previsto per il livello L2 l’assegnazione a questo livello operativo implica un diritto di precedenza nell’ambito della progressione formativa e costituisce uno dei requisiti fondamentali per poter aspirare all’inserimento nel Nucleo Operativo di Supporto Tattico (GOST) di cui all’art. 24.
2. I livelli di operatività, sono riportati nel fascicolo personale dell’operatore, possono variare col progredire negli aggiornamenti ed addestramenti dell’operatore, oppure in funzione delle mutate attitudini personali e/o condizioni fisiche dello stesso. La variazione è determinata ed apportata nel “Libretto personale” dell’operatore dal Referente Tecnico Regionale CBRN, sentiti gli Istruttori CBRN competenti.



3. Tutti gli operatori in ruolo "Operativo" dovranno comunque essere rivalutati ai fini dell'assegnazione del rispettivo "Livello di Operatività" ogni due anni.

## Art. 15 - OPERATORI SPECIALIZZATI

1. Nell'ambito dell'organizzazione di un Nucleo e/o Unità CBRN, è opportuna la presenza di operatori specializzati quali:
  - a) **operatori specializzati Logistica CBRN:** sono operatori CBRN (sia di area tecnica che area sanitaria) che a seguito di uno specifico percorso formativo con esame di abilitazione finale, risultano formati per utilizzare le varie strutture e apparecchiature costituenti la Stazione CBRN, ivi compresa la camera di alto Bio-contenimento. Hanno il compito di eseguirne la manutenzione ordinaria, i controlli periodici e garantirne la perfetta efficienza. In fase di operatività si occupano prioritariamente del corretto montaggio e funzionamento delle strutture e dei macchinari impiegati, occupandosi anche del rifornimento dei vari materiali eventualmente necessari.
  - b) **operatori CBRN specializzati in DPI:** sono operatori CBRN (sia tecnici che sanitari) che a seguito di uno specifico percorso formativo, con esame di abilitazione finale, risultano specificatamente formati nel controllo, manutenzione e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione. Sono impiegati prevalentemente nell'esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione degli operatori destinati ai vari settori operativi. Possono inoltre essere chiamati a prestare la loro opera anche in supporto ad altre forze destinate al soccorso in ambito CBRN;
  - c) **operatori CBRN specializzati in decontaminazione:** sono operatori Sanitari CBRN che a seguito di uno specifico percorso formativo con esame di abilitazione finale, risultano specificatamente formati nel trattamento e nella decontaminazione dei pazienti barellati e nelle operazioni di *Triage* pre-decontaminazione, e di tutte le operazioni di carattere sanitario eseguibili nelle zone di pre/post-decontaminazione;
  - d) **operatori specializzati in Rivelazione R/N:** sono operatori CBRN (sia tecnici che sanitari) che a seguito di uno specifico percorso formativo con esame di abilitazione finale, risultano specificatamente formati nell'utilizzo degli strumenti di rivelazione di contaminazione radio nucleare;
  - e) **operatori CBRN specializzati in soccorso in ambiente ostile:** sono operatori Sanitari CBRN che a seguito di uno specifico percorso formativo con esame di abilitazione finale, risultano specificatamente formati a prestare soccorso sanitario indossando i DPI necessari alla protezione delle vie respiratorie, degli occhi, ed eventualmente di altre parti del corpo, in occasione di eventi, manifestazioni di piazza o similari in cui è altamente probabile l'uso di sostanze chimiche irritanti e/o similari;
  - f) **operatori CBRN specializzati in Bio-contenimento:** sono operatori CBRN che a seguito di uno specifico percorso formativo, con esame di abilitazione finale, risultano specificatamente formati nelle procedure di utilizzo dei sistemi di alto Bio-contenimento incluso il trasporto dei pazienti;



- g) Professionisti sanitari specializzati in Bio-contenimento:** Sono medici ed infermieri che a seguito di uno specifico percorso formativo, con esame di abilitazione finale, sono specializzati nella valutazione e gestione dei pazienti in un contesto di alto Bio-contenimento.
2. Eventuali ulteriori specializzazioni potranno essere istituite previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale quale integrazione al presente regolamento. Le specifiche saranno comunicate direttamente ai Referenti Tecnici Regionali e pubblicati sul programma annuale del CNF .

## Art. 16 - MANTENIMENTO OPERATIVITÀ

1. Sono previsti due differenti ruoli nell'ambito dei quali gli operatori possono anche essere inseriti d'ufficio:

### a) Ruolo Operativo

- 1) Il personale che acquisisce le qualifiche di cui ai corsi di accesso (base) è automaticamente inserito nel "Ruolo operativo" del Nucleo o Unità CBRN di appartenenza.
- 2) La permanenza nel "ruolo operativo" è subordinata alla verifica annuale (anno solare) del possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Mantenimento dell'idoneità medica prevista per il ruolo rivestito;
  - b. mantenimento di un livello operativo non inferiore al Livello L1.
  - c. Partecipazione attiva a un minimo venti (20) ore di formazione, addestramento e aggiornamento teorico/pratico di cui almeno sei (6) sul corretto utilizzo dei DPI;
  - d. gli operatori specializzati devono sostenere almeno ulteriori sei (6) ore di addestramento pratico relativo alla specializzazione conseguita.
- 3) Gli Operatori specializzati sono tenuti a sostenere, superandone l'accertamento finale ove previsto, uno stage di aggiornamento ogni tre anni. Il Centro Nazionale di Formazione CBRN può organizzare gli stage anche presso le sedi regionali che ne facciano richiesta.
- 4) Gli Operatori CBRN che non soddisfino i requisiti per il mantenimento della qualifica di operatività di cui al precedente punto 2), sono automaticamente inseriti nel ruolo "Non Operativi" di cui alla seguente lettera b).

### b) Ruolo Non Operativi

- 1) Gli Operatori CBRN inseriti nel ruolo "Non Operativi" sono considerati "temporaneamente non idonei all'intervento".
- 2) La riammissione nel ruolo "operativo" è subordinata alla frequenza di un percorso di riqualificazione teorico/pratico con accertamento finale stabilito dal Referente Tecnico Regionale CBRN in accordo col personale Istruttore CBRN.



- 3) La permanenza nel Ruolo “Non Operativi” è consentita per il periodo massimo di un anno, al termine del quale l’operatore che non abbia assolto alle disposizioni di cui al precedente punto 2), perde definitivamente la qualifica.
2. Dei provvedimenti di cui alla lett. a), punto 4), e lett. b), punti 2), e 3), del comma precedente, è data comunicazione scritta da parte del Referente Tecnico Regionale CBRN competente all’operatore interessato ed al proprio DRAE.
3. Il personale è inserito nel ruolo “non operativo” anche quando l’indisponibilità o la mancata formazione/aggiornamento sia dovuta a motivi medici, disciplinari o d’indisponibilità temporanea. Gli stessi sono, infatti, comunque soggetti ai disposti del presente articolo.

## TITOLO IV

### LA STRUTTURA OPERATIVA

#### Art. 17 - LA STRUTTURA OPERATIVA

1. La struttura di risposta operativa della C.R.I., intesa come Soccorso pubblico e quindi non di ausilio alla Forza Armata, si basa sui Nuclei e le Unità Regionali CBRN.
2. Le strutture operative di cui al comma precedente sono formate da soci CRI in possesso della qualifica operativa CBRN di base.

#### Art. 18 - DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

1. La struttura operativa di risposta ad eventi CBRN della CRI è classificata secondo le seguenti definizioni e caratteristiche:
  - a. **NUCLEI CBRN OPERATIVI:** si tratta di Nuclei formati da un minimo di quindici operatori regolarmente addestrati e operativamente autonomi, ovvero dotati di stazione di decontaminazione, mezzi, equipaggiamenti e di un quantitativo di idonei dispositivi di protezione individuale sia da addestramento che operativi sufficiente per equipaggiare almeno 15 operatori;
  - b. **UNITÀ CBRN ATTIVE:** si tratta di Unità formati da un minimo di quindici operatori regolarmente addestrati aventi la disponibilità di una stazione di decontaminazione con utilizzo vincolato al territorio regionale di competenza; sono altresì dotati di equipaggiamenti, ed di un quantitativo di idonei dispositivi di protezione individuale sia da addestramento che operativi sufficiente per equipaggiare almeno 15 operatori;
  - c. **UNITÀ CBRN DI SUPPORTO:** si tratta di Unità formate da un minimo di dieci operatori regolarmente addestrati, dotati di DPI per almeno 10 operatori. Queste unità, a seguito del “nulla osta di operatività” da rilasciarsi dal RTN CBRN, sono sempre attivabili con compiti di “ricognizione e supporto”.



- d. **UNITÀ CBRN IN FORMAZIONE:** si tratta di quelle Unità CBRN che, sono in fase di formazione e hanno attivato le procedure necessarie per dotarsi dei necessari D.P.I. e/o attrezzature necessarie per richiedere l’inserimento in una delle categorie precedenti. Prima di essere classificate dovranno ottenere il “nulla osta di operatività” da rilasciarsi a cura del Referente Tecnico Nazionale a seguito di specifico accertamento.

## Art. 19 - I NUCLEI E LE UNITÀ REGIONALI CBRN

1. Sulla base della classificazione di cui al precedente Art. 18, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Nazionale, i Nuclei e/o le Unità Regionali CBRN sono costituiti con atto del Consiglio direttivo del Comitato Regionale competente. Tale atto, deve essere inviato entro 30 giorni dall’emanazione al Referente Tecnico Nazionale dei Soccorsi CBRN, al Delegato Tecnico Nazionale Attività di Emergenza., all’Ufficio Soccorsi Speciali, all’Ispettorato Nazionale del CMV ed alla Sala Operativa Nazionale.
2. Dietro opportuni accordi tra le parti è altresì possibile:
  - a) costituire, con specifico atto del Consiglio direttivo del Comitato Regionale in cui verrà incardinato, previo parere positivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei DRAE interessati nonché del Referente Tecnico Nazionale dei Soccorsi CBRN, un Nucleo e/o Unità CBRN a valenza interregionale in cui confluiscano, permanentemente o fino a revoca, gli operatori CBRN dei Comitati Regionali confinanti. La nomina del Referente Tecnico CBRN, sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali interessati, seguirà la normale procedura.
  - b) demandare, con specifico atto del Presidente Regionale, previo parere positivo del Presidente interessato, del DRAE nonché del Referente Tecnico Nazionale dei Soccorsi CBRN, la costituzione, l’organizzazione e la gestione del Nucleo o Unità CBRN Regionale anche ad un unico Comitato. Il Nucleo o Unità neo costituita manterrà il rango regionale. La nomina del Referente Tecnico Regionale CBRN, sentito il Presidente del Comitato interessato, seguirà la normale procedura.

## Art. 20 - SQUADRE TECNICHE

1. In ogni Nucleo e/o Unità Regionale CBRN, possono essere istituite delle squadre “Tecniche” formate esclusivamente da personale in possesso della corrispondente specializzazione di cui all’art.15, fatta eccezione di quelle di cui al successivo comma 2..
2. Eventuali squadre inerenti le seguenti specializzazioni potranno essere costituite solamente laddove indicato e dietro autorizzazione del Referente Tecnico Nazionale CBRN:
  - a) **Squadra Rivelazione RN:** è una squadra composta esclusivamente da personale in possesso della specializzazione di cui all’Art. 15, comma d). L’eventuale

costituzione di questa squadra è consentita solamente nell'ambito del GOST e nei Nuclei o Unità CBRN, ed è subordinata al possesso delle specifiche attrezzature tecniche necessarie e all'autorizzazione dal Referente Tecnico Nazionale;

- b) **Squadra Bio-contenimento** è una squadra composta esclusivamente da personale in possesso della specializzazione di cui all'Art. 15, comma f) e/o g). L'eventuale costituzione è consentita solamente nel GOST e nei Nuclei e Unità CBRN individuati dalla Commissione Tecnica Nazionale.

## TITOLO V OPERATIVITÀ CBRN

### Art. 21 - IMPIEGO DEI NUCLEI E UNITÀ CBRN

1. In caso d'impiego operativo, l'attività dei Soccorsi CBRN si espleta in sinergia con tutte le altre forze del soccorso e con il coordinamento generale del competente Delegato alle Attività di Emergenza.
2. Allo scopo di garantire una miglior risposta ad eventi CBRN sull'intero territorio nazionale, il RTN è tenuto ad elaborare un piano operativo che preveda la copertura, da parte delle strutture di decontaminazione o di Bio-contenimento CRI esistenti, di quegli ambiti regionali che ne sono sprovvisti. In questo caso, il responsabile operativo del Nucleo intervenuto coordinerà l'intervento della propria struttura in sinergia con il RTR e DRAE territorialmente competenti e potrà avvalersi anche del personale appartenente all'Unità CBRN eventualmente costituita su quel territorio.
3. Ogni Referente Tecnico Regionale CBRN, di concerto con il proprio DRAE, è tenuto a predisporre una specifica procedura di attivazione allo scopo di far confluire nel minor tempo possibile il personale operativo nella zona d'intervento. Copia della procedura, che deve essere considerata "riservata", va inviata al Referente Tecnico Nazionale CBRN, al Delegato Nazionale Attività di Emergenza ed alla Sala Operativa Nazionale.
4. Il Delegato Nazionale alle attività di emergenza, in sinergia con il Referente Tecnico Nazionale CBRN, può attivare, per il tramite della Sala Operativa Nazionale, ogni struttura operativa CBRN ritenuta necessaria per la migliore riuscita del soccorso.
5. In caso di attivazione diretta da parte della Sala Operativa Nazionale, qualora non fatto in precedenza, il DRAE competente per territorio deve esserne informato immediatamente.
6. In caso di impiego per attività operative, addestramenti o esercitazioni che, ai sensi del presente regolamento, vedano impiegati per più giorni degli asset di cui all'art. 2 comma 2, lett. a) e b), deve esserne data comunicazione rispettivamente all'Ispettorato Nazionale del CMV o al dipartimento emergenze.
7. In caso di impiego per attività operative, per addestramenti o esercitazioni correlate alle attività di ausilio alla Forza Armata o, in funzione delle attività di Bio-contenimento attivate sotto il coordinamento diretto del Ministero della Salute, che vedano impiegati

per più giorni degli asset di cui al comma precedente deve esserne data immediata comunicazione al RTN CBRN ed alla SON anche ai fini della copertura territoriale di cui al comma 2, del presente articolo.

## Art. 22 - COORDINAMENTO OPERATIVO E SETTORI

1. In caso d'intervento di una stazione di decontaminazione CBRN, l'attività CBRN è coordinata sul campo dal *Coordinatore Area Tiepida (CAT)*, di cui al successivo comma 3, lettera a).
2. L'area della Stazione di decontaminazione è divisa in settori. Il CAT, considerando la casistica dell'evento in atto, se ritenuto utile, per il coordinamento di ogni settore individua un operatore CBRN in possesso della corrispondente Specializzazione, o comunque di dimostrata capacità.
3. Ogni coordinatore è identificabile attraverso le specifiche pettorine previste nell'allegato CBRN\_06 e assolve alle seguenti funzioni:
  - a) **Coordinatore Area Tiepida (CAT):** coordina tutte le operazioni in "zona Tiepida". Può operare anche in zona Fredda purché risulti in contatto visivo con la Stazione di Decontaminazione. Il ruolo è rivestito dall'operatore CBRN con maggiore esperienza e di più alto livello tecnico È riconoscibile da una pettorina rossa con scritta bianca.
  - b) **Coordinatore Operazioni Decontaminazione (COD):** coordina tutte le operazioni dall'entrata della "zona Tiepida" all'uscita delle docce di decontaminazione. Il ruolo è assegnato a personale in possesso della Specializzazione corrispondente o comunque di dimostrata capacità. È auspicabile la presenza di un medico e di un infermiere, ambedue esperti in triage e obbligatoriamente formati in CBRN. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
  - c) **Coordinatore Post Decontaminazione (CPD):** coordina tutte le operazioni dall'uscita delle docce di decontaminazione al punto d'interscambio col PMA. Il ruolo è assegnato a personale esperto. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
  - d) **Coordinatore Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** coordina tutte le operazioni connesse alla vestizione/svestizione degli operatori. Il ruolo è assegnato a personale esperto in possesso della corrispondente Specializzazione o comunque di dimostrata capacità. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.
  - e) **Coordinatore Logistica (CL):** coordina tutte le operazioni di montaggio e funzionamento della stazione di decontaminazione, ivi comprese la attrezzature ed apparecchiature tecnologiche necessarie al suo funzionamento. Il ruolo è assegnato a personale in possesso della Specializzazione in Logistica CBRN o comunque di dimostrata capacità. È riconoscibile da una pettorina gialla con scritta nera.

## Art. 23 - ZONE OPERATIVE

1. In presenza di un evento rientrante nella casistica CBRN, l'area interessata è suddivisa in differenti zone. All'interno delle differenti zone operative accede solamente il personale strettamente necessario, purché equipaggiato con gli specifici Dispositivi di Protezione Individuale previsti per la zona d'impiego.
2. L'individuazione delle seguenti zone operative rientra tra le competenze dei Vigili del Fuoco; queste sono così indicate:
  - a) **zona Calda (rossa)**: è la zona operativa a maggior rischio di contaminazione o contagio. All'interno di quest'area può essere individuata un'ulteriore zona in cui è precluso l'accesso a chiunque; Attualmente non è prevista attività CRI in questa zona operativa.
  - b) **zona Tiepida (arancione)**: in questa zona intermedia è posizionata la stazione di decontaminazione e vi si svolgono tutte le operazioni correlate. Di regola nulla di contaminato può uscire da questa zona. Il personale può accedervi solo se specificatamente formato ed equipaggiato con idonei DPI;
  - c) **zona Fredda (gialla)**: è la zona operativa più esterna. In questa zona avviene la vestizione degli operatori destinati ad operare nelle zone Tiepida e/o Calda. In questa zona operativa è normalmente allestito anche il Posto Medico Avanzato (PMA) i cui operatori di contatto sono tenuti a indossare comunque delle adeguate protezioni.

## Art. 24 - GRUPPO OPERATIVO di SUPPORTO TATTICO (struttura operativa nazionale)

1. E' costituito uno speciale Nucleo Operativo denominato "Gruppo Operativo di Supporto Tattico", di seguito, brevemente anche GOST.
2. Il GOST è una struttura operativa di livello nazionale altamente addestrata la quale, ai sensi del presente regolamento, in presenza di eventi CBRN di particolare complessità, ha il compito di intervenire laddove ritenuto necessario. In caso di impiego, il G.O.S.T. assume il coordinamento delle strutture operative CBRN - C.R.I. sul campo in sinergia con il Delegato A.E. di competenza.
3. Può essere attivato anche in caso di coinvolgimento del settore CBRN negli apparati di sicurezza predisposti in occasione di grandi eventi, di manifestazioni a massiccio afflusso di partecipanti e in tutti quei casi in cui ne è comunque considerato utile l'intervento. Su richiesta e dietro conforme autorizzazione degli organi competenti, l'attività del GOST può essere disposta anche al di fuori del territorio nazionale.
4. È formato da personale individuato a seguito di specifiche selezioni, indette e coordinate dal RTN, tra gli operatori CBRN CRI di maggiore esperienza e di più alto livello tecnico in possesso di particolari requisiti psico-fisici.
5. È posto alle dirette dipendenze del Referente Tecnico Nazionale CBRN, interviene con il coordinamento Generale del Delegato Nazionale alle attività di Emergenza, su attivazione della Sala Operativa Nazionale.

6. Il coordinamento operativo sul campo è affidato al Referente Tecnico Nazionale CBRN o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona da lui incaricata. In caso di rischio biologico il coordinamento operativo è affidato ad un esperto in Bio-contenimento in sinergia con il RTN.
7. L'addestramento del GOST è curato direttamente dal Referente Tecnico Nazionale, anche attraverso il ricorso a strutture e/o esperti anche esterni alla C.R.I..
8. La normativa inerente l'ammissione, l'organizzazione ed il funzionamento del GOST è disciplinata con apposito atto proposto dalla Commissione Tecnica Nazionale di Specialità e approvato del Delegato Nazionale alle Attività di Emergenza. Detto regolamento è aggiornabile, secondo necessità, indipendentemente dal presente regolamento.
9. Gli appartenenti al GOST sono autorizzati a portare il distintivo di cui all'allegato CBRN\_04, Mod. D\_05.

## **TITOLO VI GESTIONE**

### **Art. 25 - REGISTRO REGIONALE DEGLI OPERATORI CBRN**

1. Il Registro degli Operatori CBRN è costituito dall'elenco di tutto il personale qualificato CBRN presente in un Comitato Regionale CRI.
2. Il Registro è redatto e aggiornato, sulla base dei disposti di cui all'art. 16, dal Referente Tecnico Regionale del Comitato presso il quale è istituito il Nucleo o l'Unità CBRN o da un collaboratore da lui individuato ed espressamente incaricato.
3. Il Registro degli operatori debitamente aggiornato deve essere inviato entro il 30 dicembre di ogni anno all'Ufficio Soccorsi Speciali.
4. Il Registro degli Operatori CBRN, è considerato "Atto Riservato" e quindi non pubblicabile.

### **Art. 26 - ALBO NAZIONALE DEGLI OPERATORI CBRN**

1. Nell'Albo Nazionale degli Operatori CBRN sono iscritti tutti gli operatori CBRN riconosciuti ai sensi del presente Regolamento. Essi, secondo i disposti di cui all'art. 16 sono essenzialmente suddivisi in "Operativi" e "Non Operativi".
2. L'Albo Nazionale degli operatori CBRN è tenuto dall'Ufficio Soccorsi Speciali.
3. L'Ufficio Soccorsi Speciali entro il 31 gennaio di ogni anno è tenuto a trasmettere al Referente Tecnico Nazionale ed alla Sala Operativa Nazionale, copia aggiornata dell'Albo Nazionale degli operatori CBRN.
4. L'Albo Nazionale degli Operatori CBRN è considerato "Atto Riservato" e quindi non pubblicabile.

### **Art. 27 - FASCICOLO PERSONALE**

1. Ad ogni Operatore CBRN deve essere intestato un “fascicolo personale”.
2. Il fascicolo, conforme al modello di cui all’Allegato CBRN\_02, potrà anche essere di tipo informatizzato. In caso di trasferimento, il fascicolo deve seguire l’operatore.
3. I dati e le informazioni sono aggiornati dai competenti Referenti Tecnici Regionali CBRN con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché al loro relativo trattamento (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

### **Art. 28 - LIBRETTO PERSONALE**

1. Ad ogni Operatore CBRN deve essere intestato un “Libretto personale”, conforme al modello di cui all’Allegato CBRN\_03.
2. I dati e le informazioni sono aggiornati dai singoli operatori e controfirmati dai competenti Referenti Tecnici Regionali CBRN o dagli Istruttori responsabili dell’aggiornamento/esercitazione cui l’operatore prende parte.

### **Art. 29 - ACCERTAMENTI SANITARI**

1. Il personale appartenente ai Soccorsi CBRN della Croce Rossa Italiana deve essere sottoposto periodicamente a controlli sanitari in funzione delle attività svolte, secondo quanto previsto dal “Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari”.
2. A fronte di ragionevole dubbio sull’idoneità fisica di un operatore, il Referente Tecnico Regionale può segnalare al DRAE competente la necessità di richiedere un accertamento medico al fine di determinarne la sussistenza.

### **Art. 30 - UNIFORME e DISTINTIVI**

1. Tutto il personale CBRN è tenuto all’uso dell’uniforme prevista per i Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana.
2. Gli operatori, a seconda del ruolo rivestito, devono fregiarsi dei soli Distintivi di qualifica e delle “Patch” indicanti la funzione tecnico/operativa, così come indicato nell’allegato CBRN\_04.
3. Durante il servizio come operatore CBRN non è ammesso portare sull’uniforme patch, distintivi o scritte non conformi a quelle previste dal presente regolamento e comunque non riguardanti il soccorso CBRN.
4. In caso di passaggio allo status di “Non Operativi” per un periodo superiore ai sei mesi gli Operatori CBRN non sono autorizzati a fregiarsi del distintivo e delle “Patch di funzione” di cui al comma 2.

## TITOLO VII FORMAZIONE

### Art. 31 - NORMATIVA CORSI DI FORMAZIONE

1. Tutta la normativa riguardante la formazione, i corsi, (tipologia, modalità organizzative, programmi formativi, requisiti di accesso, modalità di svolgimento, esami, modulistica, ecc....) è disciplinata con apposito articolato. Questo, denominato “Regolamento della formazione CBRN”, insieme ai relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento ed è aggiornabile o modificabile secondo opportunità o necessità indipendentemente dal presente regolamento.
2. Per una maggior fruibilità, le “Norme di attuazione corsi di formazione CBRN” qualora aggiornate, devono essere trasmesse congiuntamente al “Programma annuale di formazione CBRN” edito a cura del CNF.

### Art. 32 - PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE CBRN

1. Il Centro Nazionale di Formazione CBRN pubblica e diffonde entro il primo trimestre di ogni anno il “Programma Annuale di Formazione CBRN”. Nel Programma sarà riportata l’offerta formativa organizzata a cura dal CNF, implementata da tutte le informazioni necessarie alla frequenza dei corsi (durata, costi, date, ecc.).
2. È comunque possibile implementare l’offerta formativa attraverso corsi inerenti argomentazioni di particolare interesse o attualità, con corsi monotematici e/o di alto approfondimento, nonché workshop, convegni, e/o conferenze.

## TITOLO VIII EQUIPOLLENZE

### Art. 33 - EQUIPOLLENZE

1. È possibile ottenere il titolo di Operatore CBRN e/o di Istruttore CBRN tramite istanza di riconoscimento dell’equipollenza con analoghi titoli, in corso di validità eventualmente posseduti, purché ottenuti a seguito di corsi di formazione con esame finale sostenuti presso altre amministrazioni civili o militari.
2. Le istanze, debbono essere trasmesse alla Segreteria del Centro Nazionale di Formazione CBRN unicamente per il tramite del Referente Tecnico Regionale competente previa verifica della completezza della documentazione prodotta dall’interessato.
3. L’istanza per il riconoscimento dei titoli di cui al comma 1, è esaminata dal Consiglio d’Istituto del CNF, o da specifica commissione qualora costituita, e valutata sulla base della documentazione presentata e da quanto censito dal Consiglio d’Istituto del CNF

rispetto ai percorsi formativi CBRN presenti nel Paese. Qualora il percorso formativo per il quale sia richiesta l'equipollenza non sia stato ancora censito, l'istanza verrà esaminata dopo una valutazione dello stesso. Tale decisione è insindacabile.

4. Le Istanze di equipollenza devono essere esaminate e valutate entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine il riconoscimento si intende automaticamente concesso.
5. I titoli ottenuti per equipollenza sono comunque soggetti alle prescrizioni per il mantenimento del titolo stesso, previste nel presente Regolamento.

### **Art. 34 - OPERATORE CBRN**

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Operatore CBRN, gli interessati devono inviare al proprio Referente Tecnico Regionale e, per conoscenza, al DRAE ed al Presidente del proprio Comitato C.R.I. per i volontari, o al vertice di riferimento per i soli appartenenti alle componenti ausiliarie delle FF.AA., istanza di riconoscimento per equipollenza della qualifica di Operatore CBRN utilizzando il modello di cui all'allegato CBRN\_05 corredato dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'attestato di Operatore CBRN corredata da certificazione attestante il mantenimento periodico della qualifica qualora previsto (p.es.: qualifica militare);
  - b) copia del programma del corso sostenuto;
  - c) copia dell'attestato OPEM o di Livello superiore;
  - d) certificato in cui si attesti lo status medico, infermieristico o comunque il possesso dell'abilitazione al soccorso di urgenza/emergenza sanitaria (118, TSSA, o equivalenti in corso di validità) o l'appartenenza al Corpo II.VV.;
  - e) attestazione di idoneità medica di cui all'Art. 29;
  - f) ogni altra documentazione ritenuta utile allo scopo.
2. Gli operatori cui viene riconosciuto il titolo per equipollenza, salvo diversa disposizione potranno acquisire definitivamente la qualifica "operativa" solo dopo aver sostenuto un periodo di amalgama presso il proprio Nucleo o Unità CBRN ovvero presso il Nucleo o Unità CBRN più vicina, ma comunque sotto la supervisione di personale Istruttore CBRN abilitato.
3. Il periodo di amalgama pena la decadenza dell'equipollenza, dovrà essere tassativamente sostenuto entro un anno dalla data di accettazione della richiesta di equipollenza, dovrà avere una durata minima di 20 ore, di cui almeno sei (6) sui DPI ed il loro corretto utilizzo.
4. L'acquisizione dello status di Operativo deve essere riportata sia sul libretto personale che nel fascicolo dell'operatore.

### **Art. 35 - ISTRUTTORE CBRN**

1. Ai fini del riconoscimento per equipollenza, del titolo di Istruttore in materie CBRN, gli interessati devono inviare al CNF, per il tramite del proprio Referente Tecnico Regionale,

e per conoscenza al proprio DRAE, istanza di riconoscimento utilizzando il modello di cui all'allegato CBRN\_05. L'istanza dovrà riportare l'autorizzazione del Presidente dell'Unità C.R.I. per i volontari, dal vertice di riferimento per i soli appartenenti alle componenti ausiliarie delle FF.AA.. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae;
  - b) copia dell'attestato di Istruttore CBRN rilasciato da altri enti e associazioni, civili e/o militari eventualmente corredata da certificazione attestante il mantenimento periodico della qualifica qualora previsto (p.es.: qualifica militare);
  - c) copia del programma del corso sostenuto;
  - d) attestazione di idoneità medica di cui all'Art. 29;
  - e) copia dell'attestato OPEM o di Livello superiore;
  - f) ogni altra documentazione ritenuta utile allo scopo.
2. Lo svolgimento delle prime lezioni dovrà avvenire con la supervisione di un Istruttore nazionale o di un Istruttore appositamente designato dal CNF. Al termine, fermo restando un breve percorso integrativo qualora ritenuto necessario (Didattica, comunicazione, ecc...), potranno essere pienamente abilitati nel ruolo attivo.
  3. I disposti di cui al precedente comma, pena la nullità dell'equipollenza, devono essere soddisfatti entro un anno dalla data di comunicazione della stessa.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.36 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nell'ambito del presente Regolamento e dei relativi Allegati ogni riferimento al Comitato Regionale CRI, al Delegato Regionale Attività di Emergenza e al Referente Tecnico Regionale CBRN è da intendersi diretto rispettivamente anche ai Comitati Provinciali, ai Delegati Provinciali Attività di Emergenza ed ai Referenti Provinciali CBRN delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
2. In caso di trasferimento di un Operatore CBRN presso un Nucleo o Unità CBRN CRI appartenente ad altro Comitato Regionale, contestualmente al trasferimento del fascicolo personale, avviene il trasferimento nel rispettivo Registro Regionale degli Operatori CBRN.

### **Art. 37 - DISPOSIZIONI ABROGATIVE**

1. Al fine di garantire uniformità nell'ambito normativo, formativo e operativo, ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

## **Art. 38 - NORME TRANSITORIE**

1. In fase di prima applicazione delle presenti norme:

- a) A tutti gli “ex Operatori CBRN specializzati in Ambito Sanitario” iscritti nel ruolo “Operativo” dell’albo nazionale alla data del 31/12/2017, è riconosciuta la specializzazione in decontaminazione.
- b) Tutti gli “ex Operatori CBRN” iscritti, nel ruolo “Operativo” dell’albo nazionale alla data del 31/12/2017, purché in possesso della laurea in medicina e chirurgia o infermieristica, o dell’abilitazione ai soccorsi di urgenza/emergenza sanitaria (118 - TSSA o equivalente), dietro espressa richiesta da presentarsi al Centro Nazionale di Formazione CBRN potranno acquisire la specializzazione in decontaminazione a seguito del superamento di uno specifico corso di otto (8) ore
- c) Tutti coloro che alla data del 31/12/2017, risultavano iscritti nei ruoli attivi dell’Albo Nazionale dei Soccorsi CBRN come Logisti CBRN: assumono la nuova denominazione di “Operatori Tecnici CBRN”.
- d) E’ soppresso il ruolo di Aiuto istruttore;
- e) Tutti i Maestri Istruttori assumono la nuova denominazione di Istruttori Nazionali CBRN;
- f) Gli Istruttori Nazionali e gli Istruttori in ruolo attivo, in possesso almeno della qualifica di “Formatore qualificato della salute e Sicurezza”, in linea con i disposti del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, Artt. 1 e 2 - relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, qualora interessati al riconoscimento dell’abilitazione alla Formazione certificata esterna, devono presentare istanza di riconoscimento alla segreteria del CNF allegando alla stessa il proprio curriculum vitae e copia della certificazioni e/o dei titoli posseduti entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Un apposito Gruppo di lavoro nominato dal RTN vaglierà la congruità delle richieste. Sulla scorta delle istanze eventualmente accolte, il Consiglio d’istituto del CNF stabilirà se emettere un bando teso ad ampliare il numero degli addetti alla “Formazione certificata esterna” del CNF ammettendo a valutazione anche gli operatori CBRN in possesso dei titoli richiesti.
- g) Le strutture operative (ex Nuclei e/o Unità CBRN) non rientranti nella classificazione di cui all’art. 10, e quindi non in grado di garantire un intervento operativo di qualsiasi entità, sono da considerarsi sospese. Tale situazione permarrà fino a quando non verrà manifestata, da parte dei competenti organi, la volontà di riprendere l’attività nel settore CBRN, garantendo quanto richiesto in materia di dotazioni di sicurezza, formazione e addestramento per gli operatori.

2. Gli Istruttori e gli ex Maestri Istruttori, pena la decadenza dal ruolo, dovranno inviare alla segreteria del CNF, entro 60 giorni dall’emanazione del presente regolamento l’elenco certificato secondo i disposti dell’Art. 39, comma 1 e 2 del presente regolamento (Art. 38, comma 2 precedente regolamento) delle attività di

formazione/addestramento svolte, nella qualifica posseduta, negli ultimi due anni per un'opportuna valutazione sul mantenimento della qualifica da parte del CNF.


3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme la CTN dovrà:
  - a) Elaborare la versione aggiornata del Regolamento della Formazione CBRN che includa le specificità formative previste e per il personale del Bio-contenimento, armonizzandole con il resto della formazione CBRN. Tali modifiche saranno infine sottoposte anche al Ministero Salute per l'approvazione e riconoscimento ufficiale.
  - b) La revisione di tutte le procedure operative e il materiale tecnico includendo le expertise acquisite dai nuclei CBRN del CMV e dai nuclei del RSP.
  - c) Fornire un parere sul piano operativo elaborato dal RTN di cui all'art. 21 comma 2, per il successivo inoltro al DNAE.
4. Gli operatori del RSP e dei nuclei CBRN del CMV, purché in regola col mantenimento dell'efficacia della qualificazione operativa prevista dai rispettivi regolamenti, saranno pienamente inclusi nei Registri CBRN Regionali e nell'albo nazionale, fermo restando un percorso integrativo se ritenuto necessario.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, pena la decadenza dalla qualifica:
  - a) gli Istruttori Nazionali e gli Istruttori dovranno sostenere un corso di aggiornamento sulla didattica. Tale corso organizzato dal CNF, dovrà essere tenuto da Formatori CRI di protezione civile iscritti nell'apposito albo nazionale o da docenti professionalmente abilitati a tale compito, comunque espressamente autorizzati dal Responsabile Nazionale Formazione Emergenza CRI;
  - b) tutti gli operatori CBRN, pena la perdita della qualifica, dovranno essere rivalutati dal personale istruttore, ai fini dell'assegnazione nei livelli di operatività di cui all'Art. 14;

## **Art. 39 - ALLEGATI**

1. Gli allegati di cui al presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:
  - Allegato CBRN\_01: VALORI PRESTAZIONALI MINIMI RICHIESTI;
  - Allegato CBRN\_02: FASCICOLO PERSONALE;
  - Allegato CBRN\_03: LIBRETTO PERSONALE;
  - Allegato CBRN\_04: DISTINTIVI DI QUALIFICA PER I SOCCORSI CBRN;
  - Allegato CBRN\_05: MODELLO RICHIESTA EQUIPOLLENZA;
  - Allegato CBRN\_06: PETTORINE IDENTIFICATIVE COORDINATORI DI SETTORE.



## **SOCCORSI CBRN – CRI ORGANIZZAZIONE**





**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	19 ottobre 2018	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>